



COMUNE di PABILLONIS
(Provincia del Sud Sardegna)

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale 24/04/2023

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. **8** del **14/04/2023** "TARI (Tassa sui Rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023" e proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. **9** del **14/04/2023** "TARI (Tassa sui Rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l'anno 2023".

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **15:00**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **11** del **15/04/2022** per il triennio **2022/2025**, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

RICEVUTE

via e-mail ordinaria in data **21/04/2023** le proposte di deliberazione di cui all'oggetto con i relativi allegati contabili e relazionali,

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27/12/2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1/1/2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della legge 27/12/2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - (a) "..... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio – chi inquina paga – lettera f);
 - (b) "..... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" - lettera h);
 - (c) ".... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" - lettera i),

RICHIAMATE

- la *deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/19/R/RIF* che ha definito [i criteri per riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021](#)”, come integrato con le modifiche apportate con la *delibera 24 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF*, ed in particolare l’articolo 6 rubricato *“Procedure di approvazione”* che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A), sia poi validato “..... dall’ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore “ e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “.... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la deliberazione n. 57/2020 del 03/03/2020 di ARERA, avente ad oggetto *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”*;
- la deliberazione n. 49382020 del 24/11/2020 di ARERA, avente ad oggetto *“Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini della predisposizioni tariffarie per l’anno 2021*;
- la deliberazione n. 363/2021 del 03/08/2021 avente ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025”*;
- la deliberazione n. 2/2021 del 4/11/2021 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025”*;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto: *“il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni,*

CONSIDERATO CHE

- l’ente ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 con atto n. **40** del **27/12/2022**;
- l’articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 prevede che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. **40** del **27/12/2022** è stato disposto, in considerazione dell’avvicendamento gestionale del servizio di raccolta e trasporto dei RSU, di avvalersi di quanto disposto dall’articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, rimandando della validazione del PEF 2023/2025, l’approvazione del Piano Economico e Finanziario, delle tariffe TARI 2023 e la fissazione delle scadenze di versamento entro alla data del 30 aprile 2023 (*data prorogata al 31/05/2023 a seguito dell’ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali disposta nel corso della*

seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile 2023, che verrà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell'Interno. **La proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **17** del **29/03/2012**, è stato approvato il progetto di affidamento delle funzioni all'Unione dei Comuni "Terre del Campidano", fra le quali era stata individuata la raccolta rifiuti solidi urbani;
- il Comune di Pabillonis con deliberazione del Consiglio Comunale n. **31** del **04/12/2018** ha riconfermato il trasferimento del servizio integrato dei rifiuti e igiene urbana all'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" che è stato gestito tramite appalto dalla società San Germano del gruppo IREN fino alla data del **18/12/2022** con subentro della società Formula Ambiente S.p.A. a far data dal **19/12/2022** a seguito della conclusione della gara di appalto bandita dall'Unione dei Comuni "Terre del Campidano";
- l'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" svolge il ruolo di stazione appaltante e di controllo esecutivo del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- il Comune di Pabillonis ha ricevuto dal soggetto gestore e completato con i propri costi il Piano Economico Finanziario relativamente all'anno 2023, da cui risulta un costo complessivo di **€ 321.779,00**;
- sulla base del suddetto PEF, le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita è pari ad **€ 321.779,00**, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari ad **€ 99.753,00**, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad **€ 222.026,00**;
- ai sensi dell'articolo 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati utilizzati e, in particolare, da:
 - a) **una dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) **una relazione** che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) **eventuali** ulteriori elementi richiesti dall'ente territorialmente competente (*nessun elemento ulteriore*).
- allo stato attuale nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pabillonis, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'articolo 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;
- nell'assenza dell'EGATO, pertanto, le funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- l'articolazione tariffaria è comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, K, e Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI" per l'anno 2023, relativa alle utenze domestiche e non domestiche;
- le tariffe di servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 sono quelle indicate negli allegati alla proposta di deliberazione consiliare n. **9** del **14/04/2023**,

DATO ATTO CHE

- viene rispettato il limite di crescita delle entrate tariffarie rispetto all'annualità precedente di cui al punto 4

del M.T.R. ed il permanere dell'equilibrio economico finanziario;

- il PEF deve essere sottoposto alla procedura di validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sono state approvate dall'organo consiliare con deliberazione n. **7** del **15/04/2022** le modifiche/integrazioni al regolamento comunale TARI,

CONSIDERATO CHE

- il Revisore, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo, rispetto all'Ente Territorialmente Competente e che a tale proposito, si richiama la risposta fornita da ARERA in data 27/07/2020 al quesito fornito dall'ANCI con la quale si precisa che *"è possibile assegnare all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente la validazione del PEF, in quanto è possibile considerare l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari"*;
- il sottoscritto organo di revisione, ha manifestato la disponibilità alla validazione del PEF,

RICHIAMATO

l'articolo 239, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento,

ACCERTATO CHE

su detta proposta di deliberazione risultano favorevolmente espressi, della Responsabile del Servizio Finanziario, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49, 147 e 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

ACQUISITI

elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, a conclusione dell'istruttoria,

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VALIDA

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario integrato con i costi del comune di Pabillonis, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati in esso inseriti,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione delle proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. **8** del **14/04/2023** "TARI (Tassa sui Rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023" e proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. **9** del **14/04/2023** "TARI (Tassa sui Rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l'anno anno 2023".

Il presente verbale viene chiuso alle ore **18:49**.

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato CADDEO Dott. Roberto 24/04/2023